

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari

composta dai Magistrati:

Dott. [REDACTED] Presidente rel.
Dott. [REDACTED] Consigliere
Dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 379/2022 RG promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliata in
PIAZZA REPUBBLICA 18 CAGLIARI presso lo studio dell'avv. SORGENTONE
ANDREA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti

appellante

contro

[REDACTED] **in persona del legale rappresentante (P.I.)**
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] presso lo
studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in forza
di procura speciale allegata in atti

appellata

Oggetto: contratti bancari

All'udienza del 19.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
conclusioni:

Per parte appellante: voglia la Corte accertare e dichiarare dovuti e
condannare il [REDACTED] al pagamento - sulla somma di €
+160.026,68 (o quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a
seguito dell'appello o del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.
70/2021 emessa da Tribunale di Sassari) - degli interessi legali ex art. 1284
commi 1° e 2° c.c. a partire dal 31/3/2011 fino al 24/01/2021 ed interessi
legali ex art 1284 comma 4° c.c. (o in subordine ex commi 1° e 2°) dal
25/01/2021 fino alla data in cui verrà definitivamente accertato con forza
esecutiva il debito della banca (allo stato in base a detta sentenza fino al
24/01/2021), il tutto con vittoria di spese vive e onorari, da distrarsi a favore
dello scrivente quale antistatario. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del
giudizio da liquidarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara
antistatario.

Per parte appellata: voglia la Corte, ogni contraria istanza, eccezione
deduzione respinta; Dichiarare improcedibile o rigettare l'appello per i motivi
esposti nel presente atto; Con vittoria di spese diritti ed onorari; Si chiede la
condanna della [REDACTED], in persona
del legale rappresentante ex art 96 cpc per i motivi esposti al punto G).

Svolgimento del processo

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio il [REDACTED] al fine di sentirlo condannare al pagamento degli interessi legali dovuti ex art. 1284 c.c. sulla somma di euro 160.026,68 riconosciuta in suo favore con sentenza n. 70/2021 del Tribunale di Sassari a titolo di indebito relativamente al rapporto di conto corrente bancario n. 10796 intrattenuto con il [REDACTED] sul presupposto che non avendo la società formulato domanda sul punto nel giudizio definito dalla sentenza citata, il tribunale adito non aveva provveduto in merito.

Il [REDACTED] si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che il diritto agli interessi era inscindibilmente legato al capitale e conseguentemente la relativa domanda non poteva essere avanzata in un nuovo processo, in quanto preclusa dal giudicato sul doppio e deducibile. Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 770/2022 pubblicata in data 14.07.2022, il Tribunale di Sassari rigettava la domanda, sostenendo che:

- la pretesa azionata traeva origine dal medesimo rapporto negoziale oggetto del procedimento definito con la sentenza n. 70/21, e pertanto, in virtù del generale divieto di frazionamento del credito, era preclusa la proposizione della domanda al pagamento degli interessi sulla somma capitale già riconosciuta in favore della società [REDACTED];
- l'eventuale omessa pronuncia del tribunale sul riconoscimento degli interessi avrebbe dovuto essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con un nuovo giudizio.

[REDACTED] ha proposto appello lamentando: i) l'estraneità alla fattispecie dei principi in materia di frazionamento del credito; ii) l'erronea valutazione degli artt. 1282 e 1284 comma 4 c.c., posto che la debenza degli interessi prescinde da una valutazione giudiziale, trovando diretto riconoscimento nella legge.

In particolare, parte appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione del tribunale nella parte in cui affermava che la domanda di liquidazione degli interessi avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente in virtù dell'unicità del rapporto e della mancanza di interesse giuridicamente apprezzabile ad una tutela frazionata.

Secondo l'appellante, infatti, era erroneo il richiamo ai principi in materia di frazionamento del credito, posto che il credito per interessi è autonomo rispetto a quello per capitale, pur accessorio allo stesso, come da giurisprudenza di legittimità specificatamente richiamata nell'atto di appello.

Inoltre, l'appellante ha evidenziato come la valutazione di debenza degli interessi trova la propria fonte diretta nella previsione normativa di cui all'art. 1282 c.c. e, quindi, in un credito liquido ed esigibile, senza necessità di alcuna attività istruttoria.

Pertanto, l'appellante ha chiesto il riconoscimento degli interessi sulla somma capitale secondo le conclusioni sopra riportate.

Si è costituito in giudizio il [REDACTED] resistendo all'appello e chiedendone il rigetto in quanto infondato in diritto ed in fatto.



La banca appellata ha altresì chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo fatto ricorso alla parcellizzazione del credito derivante dal medesimo rapporto con separate azioni giudiziarie.

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito precisati.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 36659/21) *"In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte"*. E con particolare riguardo alla domanda di interessi sull'indebito oggettivo nascente da un rapporto di conto corrente, la Suprema Corte (vedi Cass. n. 31187/18) ha precisato come sia necessaria una specifica domanda di interessi sulle somme oggetto di indebito, affermando il principio di diritto secondo cui *"Pur avendo, colui che ha eseguito un pagamento non dovuto, diritto, oltre che alla restituzione delle somme pagate anche alla corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, tuttavia, quando l'interessato agisce in giudizio per la restituzione dell'indebito, non si può prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda"*.

Inoltre, seppur in tema di domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare degli interessi, la Suprema Corte (vedi Cass. Sez. Un. n. 6060/15) ha avuto modo di chiarire che *"La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva "causa petendi", dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale), salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata, come nel caso del credito risarcitorio da illecito aquiliano"*.

Nel caso di specie, la domanda di interessi non attiene ad un illecito aquiliano - e, quindi, ad un unico diritto non frazionabile, rispetto al quale gli interessi non hanno carattere autonomo ma rappresentano semplicemente una parte del danno - ma ad una obbligazione pecunaria di indebito nascente da un rapporto contrattuale rispetto alla quale si pone in termini, quanto meno, di accessorietà ex art. 31 cpc.

In buona sostanza, mentre la domanda di pagamento di una somma di danaro indebitamente versata trova titolo nel carattere non dovuto della originaria prestazione, il diritto, accessorio, agli interessi si fonda su fatti constitutivi diversi e cioè sulla mora ed il ritardo nell'adempimento.

Alla luce di tali argomentazioni, non sono, pertanto, condivisibili le conclusioni del tribunale fondate sul richiamo all'orientamento in tema di infrazionabilità del credito e secondo cui *"i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata"* (vedi per tutte Cass. n. 1780/21), posto che, nel caso di specie, per quanto sopra detto, non vengono in considerazione diritti di credito fondati *"sul medesimo fatto costitutivo"*.

Né è ravvisabile una ipotesi di omessa pronuncia, emendabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione, come sostenuto sempre nella sentenza impugnata, posto che la [REDACTED] nel giudizio di ripetizione di indebito non aveva proposto alcuna domanda di pagamento di interessi e, in difetto di domanda, il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi.

Pertanto, in accoglimento dell'appello vanno riconosciuti in favore della società [REDACTED] gli interessi sulla somma capitale riconosciutagli a titolo di indebito con la sentenza n. 70/21, emessa in data 25.1.2021, e pari ad euro 160.026,68, al tasso legale, in difetto di precedenti atti di messa in mora, dalla domanda giudiziale di ripetizione di indebito del 9.9.2015 e al tasso ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della relativa pronuncia, 25.1.2021, come espressamente richiesto dall'appellante nelle sue conclusioni, e fino al saldo, (vedi conclusioni sopra riportate). Tale ultima norma, art. 1284 comma 4 c.c., è, infatti, applicabile, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (vedi Cass. n. 61/23), anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, come quella di cui è causa.

Infine, non può evidentemente trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

Stante la controvertibilità e complessità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

PQM

La Corte, definitivamente decidendo:

- in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] e riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 770/2022 pubblicata il 14.07.2022, dichiara il [REDACTED] tenuto a pagare in favore di parte appellante, sulla somma di euro 160.026,68, gli interessi al tasso legale dal 9.9.2015, e al tasso ex art. 1284 comma 4 c.c., dal 25.1.2021 e fino al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Sassari, il 22.11.2024

Il Presidente est.

[REDACTED]

